

approfondimento  
in materia di  
fiscaltà e diritto tributario

# tributo

- › **Merz blocca Draghi sul debito comune: gli Stati Uniti d'Europa sono più lontani....per ora!**
- › **Requisiti della richiesta di rimessione in termini nel processo tributario**
- › **Esenzione IMU e casa familiare assegnata: genitore affidatario, figli maggiorenni e soggettività passiva dopo la "nuova IMU"**
- › **Tornano in discussione i presupposti sulla deducibilità fiscale delle sponsorizzazioni**
- › **Abitazione principale e studenti universitari - Dimora abituale, consumi delle utenze e contraddittorio preventivo: i limiti dell'accertamento IMU**
- › **Le Sezioni Unite riconoscono la natura tributaria del canone unico patrimoniale**
- › **Trust e nozione di beneficiario individuato**
- › **Inaspettato revirement di tendenza della Cassazione in tema di sopravvenienze attive**
- › **Il confine tra giudizio di legittimità e rivalutazione del merito nel processo tributario**
- › **La cartella di pagamento post definizione agevolata "al valico" degli oneri probatori dell'agente della riscossione**

#130.2026

## Rivista Il tributo

Direttore responsabile - **Luca Mariotti**

Redazione - **Via dei della Robbia 54 -50132 Firenze tel. 055.572521**

**Registrazione Tribunale di Firenze del 23/09/2021 - N. 6150**

Per inviare i vostri articoli visitateci a [www.iltributo.it](http://www.iltributo.it) o scrivete a: [redazione@iltributo.it](mailto:redazione@iltributo.it)

*I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni  
personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore o la direzione.*



**Iscriviti subito alla NOSTRA NEWSLETTER,  
per ricevere le nostre news**

**Collegati su [www.iltributo.it](http://www.iltributo.it) o compila qui di seguito:**

Il sottoscritto .....  
professione ..... Via .....  
Città ..... C.A.P. ....  
Tel. .... E-Mail .....

**CHIEDE DI RICEVERE DEL TUTTO GRATUITAMENTE:**

- la Newsletter periodica de [iltributo.it](http://iltributo.it)

data ..... Firma .....

**Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.**

*I dati forniti vengono registrati in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall'Associazione Culturale ILTRIBUTO con sede in Via dei Della Robbia, 54 a Firenze che ne è anche responsabile per il trattamento.*

*Per dati si intendono quelli forniti al momento della richiesta di invio della rivista online e le successive modifiche e/o integrazioni fornite da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti all'Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell' Associazione Culturale ILTRIBUTO, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.*

*Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Associazione ILTRIBUTO Via dei Della Robbia, 54 Firenze, o inviando un fax al numero 055.5002282.*

*In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.*

data ..... Firma .....

# Scopri i nostri abbonamenti



## Pacchetto "Premium"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**

ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €100,00 +IVA 4%

 **iltributo**  
Informazione tributaria online



Merz blocca Draghi sul debito comune: gli Stati Uniti d'Europa sono più lontani.... per ora! . . . .02

*di Fabio Bonciani*

## Approfondimento

Requisiti della richiesta di remissione in termini nel processo tributario . . . .06

*di Angelo Buscema*

Esenzione IMU e casa familiare assegnata: genitore affidatario, figli maggiorenni e soggettività passiva dopo la “nuova IMU” . . . .11

*di Luca Mariotti*

Tornano in discussione i presupposti sulla deducibilità fiscale delle sponsorizzazioni . . . .21

*di Luciano Sorgato*

Abitazione principale e studenti universitari - Dimora abituale, consumi delle utenze e contraddittorio preventivo: i limiti dell'accertamento IMU . . . .27

*di Gaetano Soriano*

## Giurisprudenza - Commento

### Corte di Cassazione

***Le Sezioni Unite riconoscono la natura tributaria del canone unico patrimoniale***

Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026

***commento di Raffaele Pengue***

. . . .31

# SOMMARIO

#130 05.2026

*Trust e nozione di beneficiario individuato* . . . . 38

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 12381 del 3 maggio 2026

**commento di Paolo Comuzzi**

*Inaspettato revirement di tendenza della Cassazione in tema di sopravvenienze attive* . . . . 47

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 11520 del 28 aprile 2026

**commento di Luciano Sorgato**

*Il confine tra giudizio di legittimità e rivalutazione del merito nel processo tributario* . . . . 50

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 10807 del 23 aprile 2026

**commento di Maurizio Villani e Federica Attanasi**

## CGT II Grado Regionale

*La cartella di pagamento post definizione agevolata “al valico” degli oneri probatori dell’agente della riscossione* . . . . 58

CGT di primo grado di Bari, sez. 9, Sentenza n. 13 del 5 gennaio 2026


**commento di Mario Tocci**


*Recentissime dal sito* Giurisprudenza dalle news  
 . . . 61


Links alla Giurisprudenza Commentata su [iltributo.it](http://iltributo.it)


**a cura della Redazione**


## Giurisprudenza - Fonti

 Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026 . . . 62

 Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 12381 del 3 maggio 2026 . . . 75

 Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 11520 del 28 aprile 2026 . . . 79

 Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 10807 del 23 aprile 2026 . . . 82

 CGT di primo grado di Bari, sez. 9, Sentenza n. 13 del 5 gennaio 2026 . . . 85

## Il Punto

Merz blocca Draghi sul debito comune: gli Stati Uniti d'Europa sono più lontani.... per ora!



di - Fabio Bonciani \*\*

C'è un paradosso alquanto evidente, che dovrebbe farci capire che il “sogno” di una Europa unita e la sua costruzione, sono stati ideati con l'unico obiettivo di servire l'interesse delle classi elitarie e non quello dei popoli: a ricevere i premi più rinomati in campo internazionale, sono infatti i medesimi rappresentanti delle istituzioni che hanno messo in atto le fallimentari politiche economiche, causa del dramma economico e sociale che il continente intero sta vivendo.

Dopo averlo assegnato nel 2025 al presidente della commissione europea **Ursula von der Leyen**, quest'anno è toccato a **Mario Draghi** ricevere ad Aquisgrana il premio internazionale Carlo Magno. Un premio conferito a chi, con meriti particolari, si è prodigato in favore dell'integrazione e unione in Europa.

Sì, proprio lui e direi sempre LUI, l'italiano Mario Draghi. E sottolineo **italiano**, per ricordarlo a tutto quel mondo del così detto dissenso, che continua a sostenere la narrativa propagandistica del vincolo esterno, quale unico e divino impedimento all'esercizio della sovranità nazionale da parte dei nostri governi.

Oggi che Mario Draghi nel suo discorso celebrativo al premio ricevuto, mostra di essere decisamente distante dal governo di Washington, non deve essere un bel giorno per chi favoleggia che i “fili” di chi manovra il nostro uomo sarebbero nelle mani di chi siede alla Casa Bianca.

*“Il mondo che un tempo aiutava l'Europa a generare prosperità non esiste più. È diventato più duro, più frammentato e più mercantile”* – afferma Draghi, con chiaro riferimento agli Stati Uniti, all'inizio del suo discorso. Un riferimento che non ci mette molto a diventare esplicito: *“Stiamo ancora assorbendo i dazi da parte del nostro principale partner commerciale, a livelli senza precedenti da un secolo a questa parte”*.

E proseguendo sulla strada della chiarezza, caratteristica che possiamo tranquillamente affermare, non è mai mancata a Draghi: *“per la prima volta dal 1949, gli europei devono fare i conti con la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate”*.

Eccovi serviti, cari registi della costruzione di quel fantastico mondo che si nutre nei propri blog del “complotto” per attirare a sé “letture” e “follower”: i fili di Mario Draghi non sono tirati da oltreoceano.

Questa non è la rivincita personale di chi vi scrive e da sempre afferma che Mario Draghi è un prodotto di un sistema di potere che risiede nel *belpaese*, ma è l'ennesima conferma che a guidare le nostre istituzioni democratiche è una oligarchia con cromosomi italiani e

\*\*dal blog megalexandros.it, per concessione di Fabio Bonciani

non “fantomatici” poteri fuori dai confini e dalla nostra storia. Oligarchia che oggi più che mai sta registrando livelli di ricchezza record a conferma che l’euro e le sue regole sono decisamente funzionali ai loro progetti di accumulo in danno alla maggioranza del paese.

La scellerata politica fiscale sui tassi di interesse iniziata negli anni ’80 e le successive politiche di austerità estrema applicate con la scusa dell’euro, hanno dato a quello che il più grande trasferimento di ricchezza della storia sulla scala sociale del paese. Fiumi di denaro che dalla classe media – una volta maggioranza nel paese – sono finiti nelle tasche di un pugno di *rentiers* ormai padroni della nazione.

Ma torniamo al [discorso di Draghi ad Aquisgrana](#), con il quale l’ex governatore della Bce, dopo aver sbagliato la diagnosi si propone di dettare la cura al male che lui stesso ha contribuito a generare. Le folli politiche economiche volte al mercantilismo – le quali hanno prodotto le ferree regole di bilancio e la deflazione salariale, con la conseguente distruzione della domanda interna – sono fallite per ammissione dello stesso Draghi:

*“La prima vulnerabilità è la nostra esposizione alla domanda esterna. Le imprese europee sono state spinte verso l’esterno in cerca della crescita che l’Europa stessa non riusciva a fornire. Dal 1999, il commercio in percentuale del PIL è salito dal 31% al 55% nell’area euro. Negli Stati Uniti e in Cina, al contrario, si è a malapena mosso. Gli uni e l’altra restano molto meno esposti al commercio. La nostra sensibilità ai cambiamenti nelle politiche americane e cinesi non è quindi semplicemente una sfortuna imposta dall’esterno. È il riflesso del nostro stesso fallimento nel costruire un mercato interno sufficientemente profondo”.*

Più chiaro di così non poteva essere Mario Draghi nell’ammettere quel fallimento totale che chi conosce la materia economica, come **Warren Mosler**, aveva già anticipato in tempi non sospetti. Il mercantilismo è una politica economica fallimentare perché si scontra con la scienza perfetta della logica contabile e con la fisiologia che appartiene al normale funzionamento di qualsiasi organismo vivente. Con una frase semplice nella sua concretezza, si può riassumere così il concetto:

**Per ordine della scienza contabile, tutti i paesi del mondo non possono qualificarsi in esportatori netti nello stesso momento!**

È chiaro che a fronte di un soggetto che desidera esportare occorre qualcun altro disposto ad importare.

Draghi arriva persino a rendere esplicito come questa costruzione europea abbia avvantaggiato esclusivamente la rendita elitaria:

*“Concordare nuovi accordi commerciali è più facile che affrontare il lavoro incompiuto in casa, perché questo lavoro impone scelte che l’Europa ha a lungo preferito evitare: confrontarsi con le posizioni di rendita consolidate e gli interessi acquisiti che traggono vantaggio da un mercato unico incompleto e da mercati energetici frammentati”.*

Nonostante le evidenti ammissioni, la futura concessione di credibilità a Draghi si gioca su quelle che sarebbero le soluzioni che l’uomo che riceve i “sussurri” dei potenti ci fornisce: *“Più l’Europa si riforma, meno dovrà affidarsi al debito, nazionale o comune, per compensare la propria frammentazione”.*

Continuare a mostrare il debito pubblico come un problema, pone Draghi sulla stessa

linea operativa del passato. E' stata proprio questa teoria di pensiero che vuole gli stati ristretti nell'austerità dei loro bilanci, la causa di tutti i mali che lo stesso Draghi ha appena ammesso. E distinguere tra debito nazionale e comune non fa la ben che minima differenza. Lo abbiamo appena visto con il debito comune rappresentato dagli eurobond a sostegno del PNRR. Nonostante i 209 miliardi sbandierati ai quattro venti, la crescita economica del paese è stata nulla.

**Questo perché, vale la pena ricordarlo ancora, gli stati creano moneta spendendo e non prendendola in prestito.** E governi come i nostri che chiudono i loro bilanci in "avanzo primario", non stanno creando attività finanziarie nette (moneta) per l'economia reale ma solo per la rendita finanziaria.

Quello che dobbiamo fare se veramente vogliamo invertire la rotta in Italia e in Europa, è togliere definitivamente le regole che guidano il Patto di Stabilità e procedere con tutto il deficit necessario che i nostri sistemi economici richiedono in quanto a occupazione, consumi e investimenti. **Ma questo Draghi non lo dice.**

A stoppare i sogni di Draghi per una definitiva integrazione europea, ci ha pensato ancora una volta il cancelliere tedesco Merz. Nel suo discorso alla Cattedrale di Aquisgrana, Merz ha fatto eco all'appello dell'ex premier italiano a rafforzare la competitività europea, ma rimangono differenze su come finanziarla:

*"Alcuni ritengono che si possa eludere questo doloroso compito assumendo un nuovo debito, un debito europeo, finanziando la spesa regolare attraverso il debito. La Germania non può seguire questa strada solo per ragioni costituzionali e, signore e signori, abbiamo bisogno di risorse anche per le crisi future", ha dichiarato giovedì Merz.*

Come vedete, pur avendo posizioni opposte su quella che dovrà essere l'Europa del futuro, sia Draghi che Merz mostrano di non avere la minima intenzione di far abbandonare ai singoli governi quel rigore nei loro bilanci che tanto sta devastando le vite dei popoli europei.

Dobbiamo prendere piena coscienza che l'attuale classe politica e chi in questi anni ha ricoperto ruoli apicali nelle istituzioni nazionali ed europee, ha mostrato con il loro agire di servire unicamente la rendita elitaria penalizzando chi lavora. L'Europa dei popoli così come costruita non ha nessun futuro.

# Scopri i nostri abbonamenti




## Pacchetto "Rivista"

TUTTI GLI **11** NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO" E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

INCLUDE LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €40,00 +IVA 4%

 **il tributo**

Informazione tributaria online



## Requisiti della richiesta di rimessione in termini nel processo tributario

di - Angelo Buscema

Già Dirigente AE

---

### Dato normativo

L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, recita che «*i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile*»; anche il processo tributario è regolato, in tema di rimessione in termini, dall'art. 153, secondo comma, c.p.c. (l'art. 184bis c.p.c. è stato abrogato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009), che prevede che «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini».

### Requisiti fondamentali.

L'istituto della rimessione in termini opera sia con riferimento alle decadenze

relative ai poteri processuali «interni» al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali.

La rimessione in termini nel processo tributario (prevista dall'art. 153 c.p.c. e richiamata dal D.lgs. 546/1992) consente al contribuente di recuperare una scadenza processuale non rispettata. Nel processo tributario, se la decadenza dipende da una causa non imputabile, si possono recuperare termini anche decisivi.

La rimessione in termini è il salvagente che può riaprire il contenzioso, quando salta una scadenza. È concessa solo in presenza di cause di decadenza, non imputabili alla parte, e richiede precisi requisiti. I requisiti fondamentali, in sintesi, sono i seguenti. L'impedimento deve essere oggettivo, imprevedibile e inevitabile (es. caso fortuito o forza maggiore). Non basta una generica

difficoltà, ma serve un nesso concreto che ha reso l'adempimento impossibile. La causa deve essere dimostrabile (es. gravi motivi di salute documentati). L'istanza va depositata, tramite apposita richiesta, all'interno del primo atto processuale, utile dopo la cessazione.

L'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte del fatto ostativo, che ha precluso l'attività processuale, nel caso concreto, è accertamento affidato al giudice del merito, la cui decisione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 07/12/2022, n. 35959; Cass., 18/10/2022, n. 30514).

### **Causa non imputabile della decadenza**

La rimessione in termini, disciplinata dall'art. 153 c.p.c., è ammessa solo in presenza di una causa non imputabile alla parte o al difensore, cioè dovuta a fattori estranei alla volontà degli stessi.<sup>1</sup>

La rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. È necessario un vaglio rigoroso per evitare che la rimessione in termini diventi un espediente, per

<sup>1</sup> La mancata conoscenza, derivante da una carenza di comunicazione con i propri legali, della sentenza della Cassazione che rinviava la sua causa tributaria al giudice precedente, non costituisce una 'causa non imputabile'. La negligenza non giustifica la concessione della rimessione in termini, e provoca l'estinzione del processo per mancata riassunzione innanzi al giudice del rinvio. La mancata riassunzione del processo entro i termini porta all'estinzione dell'intero giudizio. La pretesa originaria, l'atto del fisco, diventa, in tal caso, definitiva. La negligenza di un avvocato o un difetto di comunicazione tra il professionista e il suo cliente non costituisce una causa esterna e imprevedibile. Rientra, invece, nel normale rapporto professionale e il rischio di tali disfunzioni ricade sulla parte che ha scelto quel difensore. (Cassazione sez. v ordinanza n. 12398 del 3/05/2026).

sanare negligenze processuali.<sup>2</sup>

L'istanza di rimessione in termini (nello specifico, la 'scusabilità' dell'errore) dev'essere sottoposta a un vaglio, particolarmente severo, da parte del giudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espediente processuale per rimediare all'inosservanza di un termine decadenziale, espressamente previsto dalla legge (Cass. 26/04/2023, n. 1102). Non è possibile utilizzare questo strumento come un semplice espediente, per rimediare all'inosservanza di termini perentori stabiliti dalla legge.

La causa non imputabile non può risolversi in una mancanza di diligenza, non potendo, quindi, consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (Cassazione, n. 363/2017). Non giustifica la rimessione in termini un impedimento superabile con la minima organizzazione dello studio o con la sostituzione del difensore.

La rimessione in termini non può essere concessa quando il ritardo è gestibile con una minima organizzazione. Quindi non basta ad esempio presentare un certificato medico; occorre dimostrare che nessun altro avrebbe potuto adempiere, e che la situazione era oggettivamente impediente. (Cassazione civile, sez. trib., ordinanza del 03/07/2025 n. 18127).

In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto ad un fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che

<sup>2</sup> L'assenza dal domicilio per motivi personali o festività non è considerata una causa non imputabile sufficiente per ottenere la rimessione in termini. (Ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 n. 7215 del 25/03/2026).

attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica

### **Ratio : evitare una decadenza**

L'istituto della rimessione in termini rappresenta un'ancora di salvezza nel processo, permettendo di rimediare a scadenze perentorie mancate per cause di forza maggiore (es. difensore colpito da un grave e improvviso problema di salute).<sup>3</sup> La rimessione in termini funge da valvola di sicurezza per ripristinare l'equità processuale, quando eventi esterni impediscono il rispetto dei termini. La rimessione in termini è un provvedimento giuridico, che permette a una parte di compiere un'attività processuale preclusa dalla scadenza di un termine perentorio, a condizione che la parte dimostri che tale scadenza è avvenuta per cause a lei non imputabili (come forza maggiore o caso fortuito) e che ha reagito con la massima tempestività una volta venuta meno l'impedimento (es. fine del ricovero in ospedale del legale). Per ottenere il beneficio della rimessione in termini, non è sufficiente allegare un generico ritardo. La parte deve fornire prova documentale di essersi attivata immediatamente, per rimediare all'inconveniente. In pratica,

ciò consente di rientrare nei termini per evitare una decadenza.<sup>4</sup>

### **Requisito della tempestività o 'immediata reazione'**

La rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività<sup>5</sup> e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.

<sup>4</sup> La rimessione in termini è applicabile quando il mancato deposito di documenti probatori della notifica dipende da ritardi del servizio postale non imputabili alla parte. L'avviso di ricevimento non allegato al ricorso può essere prodotto fino all'udienza di discussione. Se il documento non è ancora disponibile per cause esterne, la parte ha il diritto di chiedere un nuovo termine per il deposito. La rimessione in termini deve essere concessa ogni qualvolta la parte dimostri di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. Il ritardo del servizio postale nella restituzione dell'avviso di ricevimento rientra perfettamente in questa casistica, purché il ricorrente provi di aver sollecitato l'invio del duplicato secondo le norme vigenti. (Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 n. 2959 del 1/02/2023).

<sup>5</sup> La rimessione in termini non può essere concessa se la parte, una volta venuta a conoscenza della sentenza tramite comunicazioni informali o richieste di pagamento, non agisce con immediata tempestività. Nel caso di specie, il difensore aveva ricevuto una PEC informativa mesi prima del ricorso, rendendo l'impugnazione tardiva e inammissibile. Non basta allegare una mancata notifica per ottenere la riapertura dei termini processuali: è indispensabile dimostrare una reazione immediata non appena si acquisisce consapevolezza del provvedimento sfavorevole. La rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa non imputabile si attivi con tempestività in un termine ragionevolmente contenuto. Il ritardo di diversi mesi tra la ricezione della PEC informativa e il deposito del ricorso è incompatibile con il principio della durata ragionevole del processo e con il dovere di reazione immediata. La conoscenza, anche non formale, di un provvedimento giudiziario impone un onere di attivazione immediata. Se un difensore riceve una comunicazione che palesa l'esistenza di una sentenza sfavorevole, non può attendere mesi prima di impugnarla, anche se ritiene che la notifica originaria sia stata omessa. La ricezione di una PEC che cita la sentenza fa decorrere l'onere di attivarsi tempestivamente, rendendo inammissibile un ricorso presentato molti mesi dopo (ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 n. 4285 del 25/02/2026).

<sup>3</sup> La giurisprudenza (Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32725) precisa che la malattia del difensore rileva solo se è improvvisa, grave e tale da impedire totalmente lo svolgimento dell'attività difensiva. Inoltre, l'evento deve essere imprevedibile e non evitabile con l'ordinaria diligenza.

# Continua con un abbonamento....



**Pacchetto "Banca dati"**  
€50+IVA 4% ANNUALE



**Pacchetto "Rivista"**  
€40+IVA 4% ANNUALE



**Pacchetto "Formazione"**  
€80+IVA 4% ANNUALE

## SCEGLI L'OFFERTA CHE PREFERISCI PER ACCEDERE ALLA NOSTRA INFORMAZIONE TRIBUTARIA

GLI ABBONAMENTI ANNUALI TI DANNO ACCESSO A:

- ✓ **TUTTI GLI 11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO
- ✓ **LE 20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**
- ✓ **ACCESSO CON FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

SEMPRE INCLUSA LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI



**Pacchetto "Premium"**  
€100+IVA 4% ANNUALE

**SCOPRI DI PIU'**

**iltributo**  
Informazione tributaria online

inerenza" e questo richiede un esame più attenta prima di concludere in senso positivo condono del costo in prima in quanto un costo una sanzione Le sanzioni (prima) le loro deduzione (una sanzione tale") di relazione I soggetti convenie conflitto mediante evitando in sede l'ordinar ha conte di impre ritardata Superato verificare si ponga

di inerenza adottato della Corte di entrate spese nel ampio permio George avrebbe elaborato "chiar" perirente per attuale azione azioni fornito che in al fine (nessi, mente essere relativa seguito quanto creato tra il 100, tra gli 15 del e della seguito come gnere.

Resta aperta la questione se la inerenza

Il costo che emerge dalla transazione sarebbe imputabile in senso lato al costo della gestione amministrativa